



CITTA' DI BIELLA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI IN CITTA'**

INDICE

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.	pag. 3
Art. 2 - Valori etici e culturali.	pag. 3
Art. 3 - Competenze del Sindaco.	pag. 3
Art. 4 - Tutela degli animali.	pag. 4

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.	pag. 4
Art. 6 - Ambito di applicazione.	pag. 4
Art. 7 - Esclusioni.	pag. 4

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.	pag. 5
Art. 9 - Divieti generali.	pag. 5
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica.	pag. 6
Art. 11 - Abbandono di animali.	pag. 6
Art. 12 - Avvelenamento di animali.	pag. 6
Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.	pag. 7
Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.	pag. 7
Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali	pag. 7
Art. 16 - Divieto di utilizzo di animali per attività commerciali	pag. 8
Art. 17 - Esposizione di animali e circhi	pag. 8

Titolo IV - CANI

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.	pag. 9
Art. 19 - Divieto di detenzione a catena.	pag. 9

Art. 20 - Dimensioni dei recinti.	pag. 9
Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.	pag. 9
Art. 22 - Anagrafe canina	pag. 10
Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.	pag. 10
Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici.	pag. 10
Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.	pag. 10
Art. 26 – Divieti	pag. 11
Titolo V - GATTI	
Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.	pag. 11
Art. 28 – Status delle colonie feline.	pag. 11
Art. 29 - Colonie feline	pag. 12
Art. 30 - Attività di cura delle colonie feline	pag. 12
Art. 31 - Alimentazione dei gatti	pag. 13
Art. 32 - Detenzione dei gatti di proprietà	pag. 13
Art. 33 - Sterilizzazioni	pag. 13
Art. 34 - Cantieri	pag. 13
Titolo VI - COLOMBI	
Art. 35 – Alimentazione dei colombi ed obblighi dei cittadini	pag. 14
Titolo VII - VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI	
Art. 36 - Detenzione di volatili e animali acquatici.	pag. 14
Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 37 - Sanzioni.	pag. 15
Art. 38 - Vigilanza.	pag. 15
Art. 39 - Inumazione di animali.	pag. 15
Art. 40 – Entrata in vigore.	pag. 15

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. La Città di Biella, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. La Città riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche
3. La città di Biella, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, la Città promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento saranno espletate da personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
7. La città di Biella ritiene fondamentale l'attuazione di progetti di educazione sanitaria presso le scuole, in collaborazione con il Servizio Veterinario, che favoriscano la corretta conoscenza e tutela delle specie animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. La Città di Biella, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. La Città riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. La Città, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. La Città si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. La Città condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Biella.
2. Le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) agli animali soggetti alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) ad una scelta consapevole ed opportuna;
 - b) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - c) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - d) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - e) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - f) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - g) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 9 - Divieti generali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la pubblica quiete.
Sarà in ogni caso cura del proprietario /detentore fare in modo che l'animale non disturbi.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o per i quali è necessaria la detenzione.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, isolati dall'abitacolo dei passeggeri.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.

13. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, Rettili e Farfalle sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, Ufficio Ambiente, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della strada.

2. In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, la Città di Biella favorisce gli opportuni provvedimenti a favore della nidificazione delle specie autoctone.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella città di Biella nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio ed ai sensi del DPR 320/1954.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 16 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 17 - Esposizione di animali e circhi

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
2. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 36 del presente regolamento.
3. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 36 relativo alle dimensioni delle gabbie.
4. Gli esercizi commerciali devono detenere il registro previsto dalla DGR 35-5274 del 12.02.2007, da detenere presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo.
5. L'attività di vendita e di esposizione di animali è sottoposta ad autorizzazione sindacale, dietro parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL. La partecipazione a manifestazione espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. (D.G.R. Piemonte n. 35-5274, recepimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, Accordo Stato Regioni in materia di animali da compagnia e pet therapy).
Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni alle condizioni sanitarie individuate volta per volta dalle autorità sanitarie territoriali.
Gli animali d'affezione, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.
6. E' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", e successive modifiche ed integrazioni, emessa in ottemperanza alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'installazione di un complesso circense, il Responsabile/Titolare del circo dovrà inviare al Servizio Veterinario dell'ASL BI, almeno 60 giorni prima dell'arrivo copia della "Dichiarazione di conformità ai criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dall'Autorità Scientifica CITES". Il

Responsabile/Titolare del circo deve inoltre concordare, entro tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'arrivo, un appuntamento per il sopralluogo veterinario.

Il rilascio della prescritta licenza di esercizio è subordinato, inoltre, all'acquisizione del parere favorevole espresso in proposito dal Servizio Veterinario dell'ASL BI.

8. Il Comune di Biella, previo richiesta all'Ufficio Ambiente, concede il proprio patrocinio ai circhi senza animali che si attendano sul territorio comunale.

Titolo IV - CANI

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie.

2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 20.

Art. 19 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 20 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 22 - Anagrafe canina

1. Chiunque intende detenere a qualsiasi titolo un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso.
2. Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati.
3. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
4. I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale, entro 15 giorni la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
6. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni alla Polizia Municipale.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati, in tutti i quartieri cittadini, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.

Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti per RSU.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art. 26 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - e) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - ii) il taglio delle orecchie;
 - iii) la recisione delle corde vocali.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera d), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Titolo V - GATTI

Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "Responsabile della colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art. 28 - Status delle colonie feline.

1. Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono poste sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di

episodi di maltrattamento e/o uccisione la Città di Biella procederà ai sensi della Legge 20 luglio 2004 n. 189.

Art. 29 - Colonie feline

1. Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
2. La Civica Amministrazione, con proprio provvedimento, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. Le colonie feline non possono essere spostate, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
5. E' vietato, inoltre, innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline saranno apposti, dalla Civica Amministrazione, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 30 - Attività di cura delle colonie feline

1. La Città di Biella riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, in seguito all'affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento previo accertamento dell'Ufficio Ambiente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL competente, ed in collaborazione con le associazioni animaliste cittadine. Il tesserino avrà la funzione di riconoscibilità dei predetti soggetti affidatari da parte della Città di Biella. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente.
2. Alla gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, all'area alla stessa/o destinata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Ambiente che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).
3. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un'area privata deve provvedere ad accudire la colonia felina ivi stanziata, ovvero permettere l'accesso all'area da parte di gattare e gattari preventivamente muniti di tesserino di cui al precedente comma 1.

Art. 31 - Alimentazione dei gatti.

1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato potranno essere istituite da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.
2. I Responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 32 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 33 - Sterilizzazioni

1. La Città di Biella concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione
Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 34 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo e ristrutturazioni, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente, in collaborazione con i servizi competenti, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti ritenuti idonei dall'Autorità competente.

Titolo VI - COLOMBI

Art. 35 – Alimentazione dei colombi ed obblighi dei cittadini

1. Ai fini di prevenire l'insorgere di forme di indebolimento e malattie nei colombi è consentita la sola somministrazione di miscele di granaglie (mais, frumento, avena ecc).

2. La somministrazione di alimenti è consentita esclusivamente nelle seguenti aree del territorio comunale di Biella, ed in quantità proporzionale all'effettiva presenza di colombi, al fine di evitare il deposito prolungato di cibo sul suolo:

Giardini Arequipa
Giardini Alpini d'Italia
Parco Urbano di Chiavazza
Parco Fluviale Urbano.

3. Laddove si ravvisi necessità, i proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti a provvedere a loro cura e spese, ad una conveniente pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi, alla installazione di dissuasori d'appoggio ed alla chiusura degli spazi di nidificazione. In caso di mancata attuazione in tempo utile delle misure volte ad eliminare gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario, il Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 37, provvederà d'ufficio addebitando i relativi costi ai soggetti tenuti.

4. Gli esercenti attività mercatali di generi alimentari devono provvedere, al termine dell'attività giornaliera, ad una accurata pulizia dell'area di propria competenza.

TITOLO VII- VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 36 - Detenzione di volatili, animali acquatici ed esotici

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.

1. bis Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

1. ter Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;

2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua ed adeguatamente alimentati.

3. Gli animali esotici devono essere mantenuti in condizioni ambientali compatibili con il loro habitat naturale secondo quanto previsto dalla L.R. 46/1986.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Amministrazione comunale di Biella.

Art. 38 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficio Ambiente, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Zoofile di altri Enti riconosciuti dalla legge, le Guardie Ecologiche Volontarie, il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Provinciali.

Art. 39 - Inumazione di animali

1. L'inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree individuate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 39 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001.

L'inumazione di animali di affezione di proprietà è inoltre consentita ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate.

Art. 40 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta ripubblicazione all'Albo Pretorio

del Comune della deliberazione esecutiva di approvazione da parte del Consiglio Comunale.